

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6701 del 20/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FELINO (PR) VIA G. GALILEI SNC RICHIESTA DALL'IMPRESA SANI RINO SRL PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI E PRODUZIONE CALCESTRUZZO - PRATICA SINADOC 2025-11954
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6974 del 20/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale del 13/03/2023 protocollo n.4724 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Codice dell'ambiente (che comporta l'iscrizione alla posizione n.257 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in regime semplificato);

l'atto di modifica di AUA per sostituzione cronoprogramma emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6140 del 05/11/2024 rilasciato alla ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C. per l'insediamento ubicato in Comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei;

l'atto di modifica non sostanziale temporanea di AUA emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6263 del 12/11/2024 rilasciato alla ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C. per l'insediamento ubicato in Comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei;

con Provvedimento Unico pratica SUAP 178/2025 del 21/11/2024 prot. 23791 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-6322 del 13/11/2024) il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha volturato l'AUA alla Ditta SANI RINO SRL;

la presa visione prot. 14/08/2025. 146997 di Arpae SAC;

l'atto di modifica non sostanziale per sostituzione cronoprogramma emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-6684 del 19/11/2025 rilasciato alla ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C. per l'insediamento ubicato in Comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/56953 del 26/03/2025 pratica Sinadoc 2025 - 11954 dal legale rappresentante dell'impresa SANI RINO SRL (PIVA 02850570348), con sede legale nel comune di Felino (PR) in via Aldo Moro, 13/B per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Produzione di calcestruzzo e Recupero rifiuti" svolta presso l'impianto ubicato in comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei SNC - con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 D.Lgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- il decreto D.M. 28 giugno 2024, n.127 (di seguito DM 127/2024), inerente la normativa End of Waste da recupero di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni o inerti di origine naturale;
- DM 05/02/1998 e s.m.i per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2025/66784 del 08/04/2025, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con protocollo n. PG/2025/83550 del 06/05/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. PG/2025/85009 del 08/05/2025.
- con Prot. n. 30.6.2025.117389.U ARPAE SAC comunicava alla Ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- la Ditta trasmetteva ad ARPAE SAC le integrazioni richieste con nota acquisita con prot. n. PG/2025/130463 del 18/07/2025;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice rifiuti Prot. n. 03.09.2025.0156184.I, depositate agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto *"Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali."* in cui si legge *"...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae..."*;

CONSIDERATO altresì che:

- per la matrice scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico la Ditta ha dichiarato il *"PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale"*
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/83550 del 06/05/2025 ha dichiarato *"che la marca da bollo con numero identificativo 01230418633745 è stata annullata per il rilascio dell'atto finale; si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata"*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO

che è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 87 DLgs.159/2011 rilasciata mediante consultazione della banca dati nazionale antimafia (BDNA) ai sensi dell'art.88 comma 1 del medesimo decreto protocollo PR_PRUTG_Ingresso_0010251_20250214 del 15/02/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa SANI RINO SRL per l'esercizio dell'attività di Produzione di

calcestruzzo e Recupero rifiuti da realizzare in comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei SNC;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21/07/2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SANI RINO SRL (P.IVA: 02850570348) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Felino (PR), Via Galileo Galilei SNC, che integra il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Rifiuti	comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	ARPAE

DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato G Rifiuti" con acclusa planimetria di riferimento.

DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale del 13/03/2023 protocollo n.4724 e smi;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale del 13/03/2023 protocollo n.4724 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 e smi**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale del 13/03/2023 protocollo n.4724 e smi;
- In merito al trasferimento presso la sede in via A. Moro dell'attività di recupero dallo storico stabilimento in via G. Galilei il cronoprogramma autorizzato con **DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 e smi** è stato modificato con DET-AMB-2025-6684 del 19/11/2025 per problematiche di realizzazione e interferenze anche metereologiche così declinate:
 - realizzazione impianto entro 15/01/2026 con proroga massima in caso di problemi metereologici al 15/02/2026;
 - Trasferimento avvio ripristino e avvio nel nuovo sito: entro il 15/02/2026 con proroga massima in caso di problemi metereologici al 15/03/2026.
- **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Felino e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- **di DARE ATTO** che verrà svolta la comunicazione al REcer prevista all'art. 184 ter comma 3 septies D.Lgs. 152/2006;
- **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il

seguito di competenza;

- **DI DARE ATTO** che la presente AUA, rilasciata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

Pratica Sinadoc 11954/2025
Ditta - Sani Rino Srl - impianto di <u>Via G. Galilei s.n.c.</u> - FELINO
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (DM 28 giugno 2024, n.127)
La Ditta è autorizzata con atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Finale del 13/03/2023 protocollo n.4724 e s.m.i, per il recupero di rifiuti non pericolosi inerti da costruzione e demolizione, secondo le seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.: - 7.1 - 7.2 - 7.6 - 7.11 (R13-R5), - 7.4 - 7.31 - 7.31-bis - 9.1 (R13), di cui le tipologie 7.1 (eccetto il cod. EER 170802), 7.2 (eccetto il cod. EER 010399), 7.4 (eccetto il cod. EER 101203), 7.6 e 7.11 in seguito alla modifica, saranno gestite e trattate secondo il decreto DM 127/2024, come esposto di seguito), mentre continueranno ad essere gestite in messa in riserva R13 ai sensi del DM 05.02.1998 e s.m.i. i seguenti rifiuti e tipologie: 170802 - tip. 7.1; 010399 - tip. 7.2; 101203 - tip. 7.4. Il recupero avverrà attraverso i seguenti mezzi d'opera: • frantumatore tipo UFS 100 - matricola: 10015; • vaglio (tipo Warrior) • unità di frantumazione autonoma e trasferibile REV Tipo GCV 11.7 • altri mezzi e impianti ausiliari p.e. 1 escavatore, 1 pala meccanica. Per la rimanente descrizione dell'attività della Ditta, nonché delle attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione, si faccia riferimento ai contenuti dichiarati dalla Ditta nelle documentazioni agli atti.
La Ditta ha richiesto la modifica dell'iscrizione alla posizione N. 29 del Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, per quanto riguarda <u>l'adeguamento al DM 28 giugno 2024, n.127</u> che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti inerti delle attività di C&D e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati nella Tab. 1 dell'Allegato 1 al DM medesimo, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Rispetto a quanto autorizzato con AUA DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 la Ditta ha dichiarato: • che l'adeguamento ha reso necessario l'aggiornamento del sistema di gestione in essere, al fine di dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Regolamento sopra richiamato, all'interno del quale è stata revisionata la procedura operativa per il controllo delle caratteristiche di conformità dell' End of Waste

aggregato recuperato (comprensiva dei seguenti documenti: “Criteri e Scopi specifici di utilizzabilità EoW – Aggregato recuperato”; “Dichiarazione di conformità – Aggregato recuperato”; “Registro controlli EOW Aggregato recuperato”);

- che non si hanno ripercussioni sulle matrici ambientali in quanto non vengono modificate le potenzialità di recupero e l'attività nel merito, infatti l'adeguamento comporta unicamente adempimenti di tipo gestionale e formale,

fatte salve le seguenti modifiche:

- i rifiuti aventi codici EER 170802 e 010399, precedentemente autorizzati con operazioni R13-R5, non sono stati inseriti dalla Ditta nell'elenco al par. 4.2.1 “Rifiuti ammessi” della “Procedura di gestione EoW” poiché gli stessi non sono ricompresi tra i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del DM 127/24; si conferma che si continuerà a gestire tali rifiuti, 170802, 010399 riconducibili rispettivamente alle tipologie n. 7.1, 7.2 del D.M 5/2/98 mantenendo la sola attività di messa in riserva R13; lo stesso vale anche per il cod. EER 101203 per il quale era prevista e continua ad essere prevista la sola messa in riserva R13 ai sensi della tipologia 7.4 del DM 5/2/98;
- per i rimanenti codici afferenti alle tipologie 7.31, 7.31-bis e 9.1 del DM 5.2.98, sui quali è autorizzata unicamente la messa in riserva R13, non si intende apportare modifiche alle modalità di gestione in essere e continuano ad essere gestiti ai sensi del DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- rientrano nell'ambito di applicazione del DM 127/2024 alcuni codici EER di rifiuti autorizzati precedentemente ricondotti alle tipologie del DM 5/2/98 n. 7.1 (eccetto il cod. EER 170802), 7.2 (eccetto il cod. 010399), 7.4 (eccetto il codice 101203), 7.6, 7.11;
- rimangono invariate le quantità di rifiuti trattati della DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023;
- ha allegato l'aggiornamento della planimetria (gennaio 2025, acquisita al prot. Arpa PG/56953 del 26/03/2025) e ha presentato, quale integrazione il “Lay-out pavimentazione” (acquisito agli atti con prot. PG/130463 del 18/07/2025);

- dalla documentazione fornita con PG/2025/130463 del 18/07/2025, l'azienda dimostra di essersi dotata di un sistema di gestione (Procedura Gestione End of waste, rev. 3 del 17/07/2025) secondo il DM 127/2024, seppure non accreditato, che prevede, fra l'altro, la tenuta di un apposito “Registro delle Non Conformità”; l'azienda dichiara, inoltre, di essere in possesso della certificazione UNI EN 9001:2015.

Nella revisione 3 la ditta ha stralciato i riferimenti al DM 69/2018 relativo al conglomerato bituminoso (in quanto il recupero del rifiuto cod. EER 170302 sarà svolto ai sensi dei criteri del DM 127/2024), e alla Delibera del Consiglio Provinciale n. 52 del 18/05/2005, in quanto ritenuta non più pertinente o applicabile.

- in merito al trasferimento presso la sede in via A. Moro dell'attività di recupero dallo storico stabilimento in via G. Galilei il cronoprogramma autorizzato con DET-AMB-2024-6140 del 05/11/2024 è stato modificato con DET-AMB-2025-6684 del 19/11/2025 per problematiche di realizzazione e interferenze anche meteorologiche così declinate:

- realizzazione impianto entro 15/01/2026 con proroga massima in caso di problemi meteorologici al 15/02/2026;
- trasferimento, avvio ripristino e avvio nel nuovo sito: entro il 15/02/2026 con proroga massima in caso di problemi meteorologici al 15/03/2026.

Potranno dunque essere recuperati con l'impianto in dotazione esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti, secondo le quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologie (DM 5.2.98 smi)	COD. EER	operazioni di recupero	norma di riferimento End of Waste (art. 184-ter, c.2 D.Lgs. 152/06 smi)	Potenzialità annua t/anno (mc/anno)	Capacità max istantanea t - (mc)
7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170904 200301	R13 - R5	DM 127/2024	44.000 (22.000)	10.120 (5.060)
	170802	R13	DM 5/2/98		
7.2	010410 010413 010408	R13 - R5	DM 127/2024	1.000 (500)	480 (240)
	010399	R13	DM 5/2/98		
7.4	101206 101208	R13	DM 127/2024	1.000 (500)	480 (240)
	101203	R13	DM 5/2/98		
7.6	170302 200301	R13 - R5	DM 127/2024	10.000 (5.000)	720 (360)
7.11	170508	R13 - R5	DM 127/2024	5.000 (2.500)	480 (240)
7.31	020199 020401	R13	DM 5/2/98	6.000 (3.000)	480 (240)
7.31-bis	170504	R13	DM 5/2/98	15.000 (7.500)	6.480 (3.240)
9.1	030101 030199 030105 150103 170201 191207 200138 200301	R13	DM 5/2/98	200 (200)	200 (100)
TOTALI:				82.000 (41.200)	19.440 (9.720)

per:

- una potenzialità complessiva annua di rifiuti recuperabili (**R13 - R5**): **82.000 t/anno - 41.200 mc/anno**;
- una potenzialità complessiva annua di rifiuti recuperabili (**R5**): **60.000 t/anno - 30.000 mc/anno**;
- una potenzialità giornaliera di recupero (**R5**) pari a: **273 t/giorno** (considerati 220 giorni lavorativi/anno);

- capacità massima istantanea complessiva annua pari a: **8.250 t/anno - 4.125 mc/a**;

I quantitativi in stoccaggio istantaneo devono rispettare i limiti imposti dall'art. 6 comma 3 del DM 5/2/98 per l'attività di messa in riserva, pari al 70% delle quantità massime di cui all'allegato 4 allo stesso decreto;

- **altezza massima dei cumuli di rifiuti di natura non inerte: 4 m** (comunque dovrà essere almeno un metro inferiore all'altezza del muro perimetrale della baia di stoccaggio, in ottemperanza ai disposti del Decreto Ministero dell'Interno del 26/07/2022);

Si richiamano le seguenti prescrizioni di cui alla relazione tecnica di Arpae APAO ST (PG/2025/156184 del 03/09/2025):

- i rifiuti in ingresso all'impianto per i quali viene autorizzata la **sola messa in riserva R13** (tip. 9.1 DM 5.2.98 smi) dovranno avere esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13, secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e smi;
- i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento, e dovranno essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 smi. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
- i rifiuti messi in riserva R13 per essere sottoposti all'operazione di recupero R5 presso l'impianto, devono essere avviati ad operazione di recupero presso l'impianto entro un anno dalla data di ricezione, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- l'attività di messa in riserva (R13) sui rifiuti appartenenti alla sopra indicata tipologia 9.1, potrà consistere nelle attività di selezione e cernita (per eliminare eventuali frazioni di materiali indesiderate e quindi conferite a destinatari autorizzati al recupero diretto) e dovrà essere esercitata conformemente alle modalità (provenienza, caratteristiche del rifiuto e codici EER) previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- per i rifiuti classificati con "codici specchio" (come definiti nelle linee-guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE n. 47 del 09.08.2021) dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 commi 4 e 5 del DM 5/2/98 e smi;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n.52 del 18/05/2005 non è più in corso di validità, dunque non applicabile;
- (...)
- il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, e dei materiali EOW, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia;
- in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;

- il registro "RENTRI" e i Formulari di Identificazione Rifiuti devono essere consultabili presso l'impianto; (...)

Inoltre, si impartiscono le seguenti prescrizioni specifiche:

1. l'attività di recupero **R5** autorizzata che produce la cessazione della qualifica di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (**DM 127/2024**), nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto; in particolare, a tale fine dovranno essere rispettati:
 - 1.1. le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
 - 1.2. il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
 - 1.3. il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto:
 - 1.4. ● ai controlli analitici sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - 1.5. ● le frazioni non desiderabili nel prodotto "end of waste" non possono superare l'1% in peso; dunque le operazioni di separazione da questa componente devono garantire questo risultato, oggetto di specifico parametro in Tabella 2 del DM 127/2024;
 - 1.6. ● al Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l];
 - 1.7. le frazioni non desiderabili nel prodotto "end of waste" non possono superare l'1% in peso; dunque le operazioni di separazione da questa componente devono garantire questo risultato, oggetto di specifico parametro in Tabella 2 del DM 127/2024;
 - 1.8. tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24);
 - 1.9. ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere associato e destinato ad uno degli Scopi specifici di utilizzabilità previsti dall'art. 4 D.M. 127/2024) ed elencati nell'Allegato 2 del DM stesso e dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024), la quale, si evidenzia, dovrà riportare gli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto;
 - 1.10. dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24);

- 1.11. in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- 1.12. la ditta dovrà mantenere e rispettare il sistema di gestione (rev. 3 del 17/07/2025, acquisito agli atti al prot. PG/2025/130463 del 18/07/2025), seppur non accreditato, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio, in conformità a quanto previsto dall'Art. 6 del DM 127/2024; tuttavia si è rilevato che tale sistema di gestione contiene ancora: - un refuso: a pag. 2/10 (righe 3-4-5) in cui si cita ancora il DM 69/2018 sul conglomerato bituminoso, nonostante sia stato correttamente eliminato per intero il cap. 5 ad esso relativo; un'inesattezza: a pag. 9/10 nella tabella 4.5 "Riepilogo adempimenti" viene riportato a proposito della Dichiarazione di conformità: "... - *Trasmessa ad ARPAE prima dell'uscita del materiale dall'impianto...*", mentre invece il DM 127/24, all'art. 5 co. 2, prevede la trasmissione all'A.C. entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto, non prima dell'uscita; pertanto, si prescrive che il refuso e l'inesattezza nel SGA sopra richiamati siano oggetto di revisione tramite presentazione di procedura aggiornata in tal senso entro 20 giorni dal ricevimento della presente (fatta salva la preventiva avvenuta delocalizzazione presso la sede di Via A. Moro, già correttamente autorizzata);
2. i "rifiuti decadenti" derivanti dal trattamento dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza e successivamente avviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; per gli "Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali" si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale (MATTM) prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" ai paragrafi 5 e 6; in particolare:
 - 2.1. dovranno essere rispettate nella Planimetria gennaio 2025, acquisita al prot. Arpae PG/56953 del 26/03/2025), come integrata dal "Lay-out pavimentazione" (acquisito agli atti con prot. PG/130463 del 18/07/2025) le aree dedicate ai rifiuti derivanti dal trattamento;
 - 2.2. si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
 - 2.3. la ditta non è autorizzata a trattare i "rifiuti decadenti", ovvero da trattamento rifiuti, anche qualora si trattasse degli stessi inerti che non sono risultati idonei ai controlli analitici. Tali rifiuti dovranno essere gestiti e posti in stoccaggio, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali. Tali rifiuti dovranno essere tenuti separati dai restanti rifiuti messi in riserva e registrati su RENTRI. Il loro stoccaggio sarà gestito con le tempistiche indicate al punto precedente;
 - 2.4. i rifiuti in ingresso e i rifiuti decadenti dovranno essere tenuti separati tra loro e in funzione della tipologia (codice EER), inoltre dovranno essere identificati tramite cartellonistica. Tale gestione deve essere riservata anche al rifiuto trattato, identificato come "rifiuto post-trattamento" (in attesa del raggiungimento del lotto) e "EoW in attesa di esiti analitici". Si ricorda infatti che il materiale trattato perde lo stato di rifiuto per guadagnare quello di EoW solo quando tutti gli esiti analitici risultano conformi. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli,

limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;

- 2.5. per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.6. lo sviluppo massimo in altezza dei cumuli di rifiuti di natura non inerte in deposito dovrà non superare l'altezza di 4 m e comunque dovrà essere almeno un metro inferiore all'altezza del muro perimetrale della baia di stoccaggio, in ottemperanza ai disposti del Decreto Ministero dell'Interno del 26/07/2022;
- 2.7. in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le di Parma dei VV.F., anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;
- 2.8. considerato che il gestore non ha richiesto l'attivazione della fase di gestione rifiuti (R12), la fase di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso in attesa dell'operazione di recupero (R5) dovrà avvenire in settori distinti per ogni singolo codice EER, anche se detti rifiuti poi andranno a costituire un unico lotto di aggregato recuperato;
- 2.9. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti sopra elencati;
- 2.10. la Ditta dovrà comunicare tempestivamente la data di effettivo avvenuto trasferimento degli impianti e dell'attività presso la nuova unità locale di Via A. Moro a FELINO (PR) e l'avvenuto ripristino del sito.

Restano invariate le prescrizioni parte rifiuti di cui all'atto di adozione AUA Det. n. DET-AMB-2023-1207 del 10/03/2023 e s.m.i., laddove non sostituite e non in contrasto con le precedenti.

Planimetria Generale impianto (gennaio 2025, acquisita al prot. Arpae PG/56953 del 26/03/2025) come integrata dal "Lay-out pavimentazione" (acquisito agli atti con prot. PG/130463 del 18/07/2025)

nota: competenza Arpae



SANI RINO
CALCESTRUZZI - ESCAVAZIONI

LAVORI EDILI STRADALI
CONCRETO E CALCESTRUZZO
CONFESSIONI E SCALFATI
CON MEZZI SPECIALI ED ESPLOSIVO
RICICLAGGIO MATERIALI INERTI

SEDE LEGALE Via Calestano, 1 - Felino (PR)

SEDE IMPIANTO Via G. Galilei - Felino (PR)

RECAPITO RESPONSABILE Sani Alfredo - Tel 0521- 831189



TITOLO

TAVOLA Planimetria Generale Scala 1:200

ENTI COINVOLTI

Ditta SANI RINO

Il Tecnico responsabile dell'Impianto

Gennaio 2025



CONFINI DELL'AREA
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Torrente "BAGANZA"

accolimatore canale "Vondello"

ACCESSO CARRAIO
ALLA PROPRIETA'

PICCOLI CONFERIMENTI lotto 1

PICCOLI CONFERIMENTI lotto 2

Punto Referenziale

MISTO RICICLATO LOTTO 2

TIPOLOGIA 7.1 CON ANALISI

AREA N° 1
TIPOLOGIA
7.1

AREA N° 10
AREA DI
LAVORAZIONE

AREA N° 9
MATERIALE LAVORATO

MISTO RICICLATO LOTTO 1

E.E.R. 170103

VIABILITA' INTERNA

VIABILITA' INTERNA

PESA

UFFICI

POZZO

Traliccio anelli

AREA N° 7
TIPOLOGIA
7.21 B5

E.E.R. 170504

AREA N° 8
TIPOLOGIA
7.21 C 7.4

AREA N° 3
TIPOLOGIA
7.2

AREA N° 4
TIPOLOGIA
7.4

AREA N° 6
TIPOLOGIA
8.1

E.E.R. 170201

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.